

Comune di Cocquio Trevisago

Provincia di Varese

Convenzione tra il Comune di Cocquio Trevisago e l'ente gestore della Scuola dell'Infanzia "Visconti" attuativa della l.r. del 11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome".

Premesso:

- che la scuola dell'infanzia svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
- che la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche;
- che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune;
- che la Regione Lombardia, con la l.r. del 11 febbraio 1999 n.8 "Interventi regionali a sostegno delle scuole materne autonome" intende garantire il diritto alla libertà di educazione tra i principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti sul territorio;
- che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione,

tra il Comune di Cocquio Trevisago e l'Ente gestore della scuola dell'infanzia

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – La presente convenzione ha validità quinquennale, rinnovabile espressamente, previo accordo, su richiesta di almeno una delle parti mediante lettera raccomandata almeno otto mesi prima della scadenza della convenzione. Durante il periodo di vigenza della presente convenzione, almeno una delle parti può inoltrare richiesta motivata di revisione che verrà esaminata e valutata preliminarmente da un gruppo di lavoro congiunto Comune-Fondazioni. In caso di mancato accordo tra le parti, la convenzione mantiene la sua validità fino alla data naturale di scadenza. Nel caso della predisposizione di una nuova convenzione, l'iter procedurale va avviato dall'Amministrazione Comunale almeno 8 mesi prima della scadenza naturale.

Art. 3 – Il Comune, ove necessario, s'impegna ad inoltrare alla Giunta regionale domanda di contributo ai sensi della l.r. del 11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome", entro il 31 luglio di ogni anno allegando copia della presente convenzione.

Art. 4 – Il Comune provvederà all'erogazione del contributo regionale entro dieci giorni dalla data di liquidazione dello stesso da parte della Regione, qualora la scuola dell'infanzia non abbia optato per l'erogazione diretta.

Art. 5 – Il contributo regionale è indirizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

Art. 6 – Il Comune, facendo ricorso a proprie risorse finanziarie, s’impegna ad erogare alla Scuola dell’infanzia un contributo mensile per dieci mesi l’anno per ogni bambino frequentante e residente in Cocquio Trevisago, il cui importo, per l’anno scolastico 2012/2013, è fissato in €. **43,00** nonché un contributo annuale forfetario di € **29.101,00** , riferito alle spese generali di funzionamento.

L’importo dei contributi verrà aggiornato annualmente in base alle variazioni del costo della vita secondo l’indice ISTAT.

Analogamente al contributo regionale, il contributo comunale è finalizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

Per avere diritto ai finanziamenti comunali, il numero minimo di residenti deve essere pari al 50 % degli iscritti alla scuola, fatta salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale di riduzione del numero di residenti nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi.

Qualora la scuola dell’infanzia organizzi ed assicuri un servizio estivo rivolto ai bambini, secondo specifico progetto, unitariamente con la Scuola dell’Infanzia “Luigi Tagliabò”, l’Amministrazione Comunale potrà erogare un contributo economico da definirsi annualmente in rapporto alle disponibilità di bilancio ed al costo complessivo dell’attività.

Art.7– Il Comune interverrà nei confronti degli alunni portatori di handicap o disabilità secondo quanto previsto dall’art.25 del vigente regolamento comunale per la realizzazione di interventi e la fruizione di servizi in campo sociale.

Resta inteso che il Comune potrà intervenire mediante l’erogazione alla scuola di contributi straordinari diretti all’assunzione di insegnanti di sostegno, previo il rilascio di certificazione sanitaria da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASL.

Tali contributi devono intendersi al netto di eventuali altre forme di finanziamento a tale scopo ottenute ai sensi delle vigenti normative in materia.

Le modalità di impiego dell’insegnante di sostegno, la natura ed i termini del suo contratto di lavoro dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Sociale Comunale

In ogni caso gli insegnanti dovranno essere assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, rinnovabili per una durata non superiore ai 3 anni.

Art. 8 – La scuola dell’infanzia, al momento dell’iscrizione del bambino, farà sottoscrivere ai genitori esercenti la potestà, un atto di delega a riscuotere, in loro vece, il contributo del Comune.

Tali atti di delega saranno trasmessi al competente ufficio comunale che, sulla base degli stessi, provvederà alla liquidazione del contributo spettante alla scuola dell’infanzia con le seguenti scadenze:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, previo ricevimento della comunicazione del numero degli iscritti: la quota fissa e la quota concernente gli iscritti per il periodo settembre – dicembre.
- Entro il 15 luglio di ciascun anno: il saldo del contributo dovuto per gli alunni iscritti.

La scuola dell’infanzia si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione circa il numero degli alunni iscritti.

Art. 9 – La scuola si impegna a:

- a) operare, nell’autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti;
- b) ai sensi delle vigenti normative, a garantire il funzionamento del servizio per un minimo di 40 ore settimanali.
- c) migliorare costantemente la qualità dei servizi educativi e di accoglienza, anche mediante l’aggiornamento e pubblicizzazione di Piano dell’offerta formativa (P.O.F) e del Progetto Educativo d’Istituto (P.E.I.), la promozione della formazione continua del personale e l’adozione di una Carta dei Servizi.
- d) Istituire, entro il 1.7.2012, un tavolo tecnico permanente comune alle fondazioni del territorio impegnate nello svolgimento di servizi rivolti alla prima infanzia, che affronti in modo unitario le tematiche pedagogiche e le conseguenti azioni concrete indirizzate ai bimbi e dalle loro famiglie, mediante sinergie che prevedano la condivisione di esperienze ed un utilizzo flessibile del personale (es. coordinatore pedagogico unico ecc.).

- e) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salva la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
- f) provvedere, mediante apposito regolamento di istituto, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, a dare completa, ampia e diffusa informazione, ai potenziali fruitori del servizio circa il periodo di apertura delle pre-iscrizioni, le norme ed i criteri di priorità per l'accesso ai servizi rivolti alla prima infanzia. Il regolamento dovrà essere costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione presso ciascuna scuola a semplice richiesta dei potenziali fruitori del servizio.
- g) ferma la precedenza per i bambini residenti, ad accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola dell'infanzia, secondo le norme vigenti;
- h) iscrivere bambini non residenti solo a copertura di posti liberi, tenendo conto delle proiezioni relative alle domande di residenti per gli anni successivi a quello di riferimento.
- i) non costituire sezioni di norma superiori a 28 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;
- j) costituire, in conformità ad un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
- k) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro FISM per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- l) produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il bilancio annuale sia preventivo che consuntivo.
- m) ai sensi della Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 8, a costituire una Commissione paritetica tra rappresentanti della Scuola, dei genitori e del Comune per l'esame del bilancio e per il controllo sull'applicazione della convenzione.
- n) assicurare che la determinazione annuale delle rette di frequenza, come ogni eventuale variazione nel corso dell'anno scolastico, siano obbligatoriamente comunicate al Comune per l'espressione di parere preventivo non vincolante almeno 60 gg. prima della sua entrata in vigore. Detta retta mensile dovrà essere differenziata in aumento per i bambini non residenti di un importo pari al contributo del Comune di cui al precedente Art. 6.
- o) collaborare con la scuola primaria per l'inserimento dei propri alunni nella scuola dell'obbligo e per la realizzazione dei "progetti ponte".
- p) comunicare i contenuti della presente convenzione alle Coordinatrici del Servizio, che dovranno darne piena diffusione al personale, ai genitori e conseguente piena e puntuale attuazione per quanto di propria competenza.

La presente convenzione è sottoscritta:

- Dal Sig. , nato a il, residente a Cocquio Trevisago – Via..... - in qualità di rappresentante legale della Fondazione “Visconti” con sede in Cocquio Trevisago – Via
- Dal Sig. Marco Bonavia, nato a Seravezza il 12/07/1959, in qualità di Responsabile del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e Affari Generali del Comune di Cocquio Trevisago, come da decreto sindacale n. del e quindi in rappresentanza e per conto del Comune stesso.

PER IL COMUNE

PER L'ENTE GESTORE

Cocquio Trevisago, il